

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

18° anno n. L 146

7 giugno 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1460/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1461/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1462/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei 5
- Regolamento (CEE) n. 1463/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato 6
- Regolamento (CEE) n. 1464/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame 9
- Regolamento (CEE) n. 1465/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Catholic Relief Services a titolo di aiuto 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 1466/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 1295/75 che sottopone a autorizzazione le importazioni di calze sintetiche, originarie della Repubblica di Corea, nella Repubblica federale tedesca e nei paesi del Benelux 14
- Regolamento (CEE) n. 1467/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 15
- Regolamento (CEE) n. 1468/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 17
- Regolamento (CEE) n. 1469/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1470/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	20
Regolamento (CEE) n. 1471/75 della Commissione, del 6 giugno 1975, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	22

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

75/325/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 1975, per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare	25
--	-----------

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare	26
--	----

Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto	30
---	----

75/326/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1975, per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Madagascar relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare	31
---	-----------

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Madagascar relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare	32
---	----

Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Madagascar	34
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1460/75 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1975

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	52,67
10.01 B	Frumento duro	30,41 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
10.02	Segala	53,00 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	54,40
10.04	Avena	38,39
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	30,45 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	10,27
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	41,26
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	93,08
11.01 B	Farine di segala	93,56
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	66,09
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	99,23

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 UC/t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1461/75 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,25	1,25	0,53
10.01 B	Frumento duro	0	7,89	7,89	9,33
10.02	Segala	0	0,72	0,72	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0,36	0,36	0,36
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,08	1,08	4,51
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	3,25	3,25	2,53
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	1,75	1,75	0,73

(¹) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,223	0,223	0,094	0,094
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,166	0,166	0,070	0,070
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1462/75 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1975

che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1132/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3113/74⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 884/75⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1391/75⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 884/75 ai prezzi delle rotture di riso conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il prodotto che figura nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1132/74, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 884/75 modificato sono modificati come indicato in detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 332 del 12. 12. 1974, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 85 del 5. 4. 1975, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 140 del 31. 5. 1975, pag. 13.

ALLEGATO

Numero della tariffa	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi all'esportazione in UC/100 kg			
		Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
11.08 A II	Amido di riso	2,777	2,777	2,777	2,777

REGOLAMENTO (CEE) N. 1463/75 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1975****che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito « prezzo d'offerta », scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69⁽⁷⁾, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono stati aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70⁽⁸⁾, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per il pollame macellato e le metà o i quarti di pollame risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento n. 123/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

ALLEGATO

Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare u.c./100 kg	Designazione dell'importazione
01.05	Volatili vivi da cortile :		
	B. altri :		
	I. Galli, galline e polli	20,00	origine : Ungheria, Jugoslavia o Cecoslovacchia
	IV. Tacchini	15,00	origine : Ungheria
	V. Faraone	35,00	tutte le importazioni
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili da cortile interi :		
	I. Galli, galline e polli :		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	15,00	tutte le importazioni ⁽¹⁾
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	15,00	tutte le importazioni ⁽¹⁾
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	15,00	tutte le importazioni ⁽¹⁾
	II. Anatre :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	10,00	origine : Ungheria o Cecoslovacchia
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	10,00	origine : Ungheria o Cecoslovacchia
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	10,00	origine : Ungheria o Cecoslovacchia
	IV. Tacchini	30,00	tutte le importazioni ⁽²⁾
	V. Faraone	15,00	tutte le importazioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare u.c./100 kg	Designazione dell'importazione
02.02 (seguito)	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : II. non disossate : a) metà o quarti di : 1. galli, galline e polli 2. anatre 4. tacchini	15,00 10,00 30,00	tutte le importazioni altre importazioni origine : Ungheria tutte le importazioni

(¹) Ad eccezione dei prodotti originari e in provenienza dalla Polonia e Bulgaria.

(²) Ad eccezione dei prodotti originari e in provenienza dalla Polonia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1464/75 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1975

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere

stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento n. 123/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

(5) GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

Importi supplementari per i prodotti del settore del pollame ad eccezione del pollame vivo, del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare UC/100 kg	Designazione dell'importazione
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :		
	I. disossate	30,00	origine : Stati Uniti d'America, Ungheria, Israele o Jugoslavia
	II. non disossate :		
	d) Petti e pezzi di petti :		
	2. di tacchini	60,00	origine : Stati Uniti d'America
	e) Cosce e pezzi di cosce :		
	2. di tacchini :		
	aa) fusi (coscette) e pezzi di fusi	30,00	tutte le importazioni
	bb) altre	90,00	origine : Stati Uniti d'America

REGOLAMENTO (CEE) N. 1465/75 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1975****relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Catholic Relief Services a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 26 maggio 1975 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 11 952 tonnellate di frumento tenero, ossia 7 915 tonnellate di farina di frumento tenero al Catholic Relief Services a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1972/1973;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina nel porto di sbarco;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari al Catholic Relief Services, di 7 915 tonnellate di farina di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Belgio, in 3 partite. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.
3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina nei porti di sbarco citati in allegato.
4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato cif, dall'aggiudicatario in sacchi di cotone nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« HARINA DE TRIGO — DONACION DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA PARA CATHWEL CHILE — DESTINADA A LA DISTRIBUCION GRATUITA »

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 20 giugno 1975.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 20 giugno 1975, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta all'occorrenza dell'importo compensativo adesione e dell'importo compensativo monetario applicabili, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro ;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 % il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : massimo 12 %,
- tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : massimo 12 %,
- tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della partita	Porto di sbarco	Cadenza minima di scarico da rispettare	Tonnellaggio da consegnare cif
1	Valparaiso	} Usanza del porto	1 250
	Coquimbo		500
	Talcahuano		650
2	Valparaiso	} Usanza del porto	1 250
	Coquimbo		500
	Talcahuano		650
3	Valparaiso	} Usanza del porto	1 800
	Coquimbo		500
	Talcahuano		815

REGOLAMENTO (CEE) N. 1466/75 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1295/75 che sottopone a autorizzazione le importazioni di calze sintetiche, originarie della Repubblica di Corea, nella Repubblica federale tedesca e nei paesi del Benelux

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo previsto dall'articolo 5 del suddetto regolamento;
considerando che con regolamento (CEE) n. 1295/75 del 22 maggio 1975⁽²⁾ la Commissione ha sottoposto a autorizzazione le importazioni di calze sintetiche originarie della Repubblica di Corea;
considerando che dette misure non pregiudicavano l'esito delle consultazioni che si svolgevano tra la Comunità e la Repubblica di Corea, e che dette misure potevano essere modificate tenuto conto del risultato di queste consultazioni;
considerando che, tenuto conto di queste consultazioni, è necessario che le autorizzazioni all'importa-

zione siano rilasciate dalle amministrazioni competenti nella Repubblica federale tedesca e nel Benelux, su presentazione di un visto all'esportazione emesso dalle autorità coreane nei limiti previsti dal regolamento (CEE) n. 1295/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il primo comma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1295/75 della Commissione è completato dalla seguente frase :

« Questa autorizzazione è concessa su presentazione di un visto all'esportazione rilasciato dalle autorità competenti della Repubblica di Corea. »

Articolo 2

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1975, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1467/75 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1975****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1322/75 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/75 ⁽⁴⁾;

considerando che, in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1975 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1975 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base della maggiorazione mensile valida nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1974; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando detta maggiorazione sarà nota;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1322/75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1975, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 9 giugno 1975 per tener conto dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1975, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 31. 5. 1975, pag. 34.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione del 6 giugno 1975 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 9 giugno 1975 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	6,013	4,486
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di giugno 1975	6,013	4,486
— per il mese di luglio 1975	6,933	4,945
— per il mese di agosto 1975	7,005	5,309
— per il mese di settembre 1975	7,379	6,952
— per il mese di ottobre 1975	7,609	—
— per il mese di novembre 1975	7,839	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1468/75 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1975

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1322/75 della Commissione, del 23 maggio 1975, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/75⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.

(7) GU n. L 133 del 24. 5. 1975, pag. 55.

(8) Vedasi pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 9 giugno 1975 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)

	<i>UC/100 kg⁽¹⁾</i>
Prezzo del mercato mondiale :	18,597
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di giugno 1975	18,597
— per il mese di luglio 1975	18,597
— per il mese di agosto 1975	18,525
— per il mese di settembre 1975	18,381
— per il mese di ottobre 1975	18,381
— per il mese di novembre 1975	18,381

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 UC =	3,21978 DM
1 UC =	3,35507 Fl
1 UC =	48,6572 FB/Flux
1 UC =	5,56932 FF
1 UC =	7,57831 Dkr
1 UC =	0,602776 £ (GB)
1 UC =	0,602776 £ (Irl.)
1 UC =	867,190 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1469/75 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1975

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2531/74 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2531/

74, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1975 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	0
	II. zucchero greggio	0,45
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	0
	II. zucchero greggio	0,45

REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/75 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1975****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1447/75 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 5. 6. 1975, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 giugno 1975 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	5,50 4,00 (1) 5,50 4,00 (1)

(1) Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1471/75 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1975****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/74 (3), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74 (5), in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1392/75 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1458/75 (7);

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 1392/75 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1392/75, modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 27 del 1. 2. 1973, pag. 25.

(3) GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 1.

(4) GU n. L 29 del 1. 2. 1973, pag. 26.

(5) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.

(6) GU n. L 140 del 31. 5. 1975, pag. 14.

(7) GU n. L 145 del 6. 6. 1975, pag. 19.

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/n.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.02 A I a) ⁽¹⁾	1,213	1.848	4.600

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des n° 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n° 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

⁽¹⁾ Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetrisk metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

⁽¹⁾ Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

⁽¹⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

(4) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

(4) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 17 febbraio 1975

per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(75/325/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1827/74 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione della Repubblica araba d'Egitto un quantitativo di 450 tonnellate di latte scremato in polvere,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e hanno a tal fine designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO :

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo I

La Comunità economica europea, in seguito denominata « Comunità », fornisce a titolo di dono alla Repubblica araba d'Egitto, in seguito denominata « paese destinatario », un quantitativo di 450 tonnellate di latte scremato in polvere le cui qualità e condizioni di imballaggio sono definite nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo II

Le consegne sono effettuate secondo le modalità previste nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo III

Il paese destinatario s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione del prodotto dal luogo di consegna ai luoghi di destinazione.

Esso s'impegna a porre la massima cura nell'assicurare che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di una equa concorrenza. I problemi che potrebbero sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni ai sensi dell'articolo VIII.

Articolo IV

Il paese destinatario s'impegna ad usare a fini di consumo il prodotto ricevuto a titolo di aiuto e a distribuirlo gratuitamente alle popolazioni bisognose.

Articolo V

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente accordo in modo che nessun pregiudizio sia recato alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. A tal fine, esse prendono le misure necessarie per assicurare che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali che sarebbe lecito prevedere se tali forniture non avessero luogo.

Articolo VI

Il paese destinatario prende tutte le misure opportune per impedire :

- la riesportazione del prodotto ricevuto a titolo di aiuto, nonché dei prodotti da esso derivati ;
- l'esportazione commerciale e non commerciale, durante i primi 6 mesi dopo l'ultima consegna, sia del prodotto ottenuto localmente ed avente la stessa natura di quello ricevuto a titolo di aiuto, sia dei prodotti da esso derivati.

Articolo VII

Il paese destinatario s'impegna ad informare la Comunità delle modalità di esecuzione del presente accordo. A tal fine, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i seguenti dati :

1. immediatamente dopo le operazioni di scarico di ogni quantitativo : porto e data di arrivo della nave ; natura e quantità del prodotto scaricato ed osservazioni eventuali sulla sua qualità ; data in cui le operazioni di scarico sono state terminate ;
2. ogni 3 mesi sino all'utilizzazione completa dei quantitativi ricevuti a titolo di aiuto : quantitativi

distribuiti ; numero e qualità dei beneficiari ; luoghi, ritmo e modalità di distribuzione.

Articolo VIII

Su richiesta di una di loro, le parti contraenti si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente accordo.

Articolo IX

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

ALLEGATO I

LATTE SCREMATO IN POLVERE
QUALITÀ E CONDIZIONI DI IMBALLAGGIO

I. Requisiti di qualità

a) tenore di materie grasse :	al massimo 1,5 %
b) tenore d'acqua :	al massimo 4,0 %
c) acidità totale espressa in acido lattico :	al massimo 0,15 % (18° Dornic)
d) ricerca dei neutralizzanti :	negativo
e) additivi autorizzati :	nessuno
f) prova della fosfatasi :	negativo
g) solubilità :	al massimo 0,5 ml (al minimo 99 %)
h) grado di purezza :	al minimo disco B (15,0 mg)
i) tenore di germi :	al massimo 50 000 per g
k) titolo di colibacilli :	negativo in 0,1 g
l) sapore e odore :	genuino
m) aspetto :	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate.

II. Condizioni di imballaggio

- a) contenuto del peso netto di 25 chilogrammi ;
- b) confezione :
- aa) 4 sacchi di carta « Kraft », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g per m² ;
1 sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g per m² ;
1 tasca interna di polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, saldata o a doppia legatura ;
oppure
- bb) 1 sacco di carta « clupak-poly-duplo », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 50/20/50 g per m² ;
2 sacchi di carta « Kraft », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70/75 g per m² ;
1 tasca interna di polietilene di almeno 0,10 mm di spessore, saldata o a doppia legatura ;
oppure
- cc) 1 sacco di carta « Kraft », di resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m² ;
1 sacco di carta « Kraft » con strato di polietilene, di resistenza corrispondente ad almeno 80 g + 15 g per m² ;
3 sacchi di carta « Kraft », di resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m² ;
1 tasca interna di polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, saldata o a doppia legatura ;
- c) iscrizione sull'imballaggio (in lingua inglese) :

SKIMMED-MILK POWDER/GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO
THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT FOR FREE DISTRIBUTION

ALLEGATO II

MODALITÀ DI CONSEGNA E DI PRESA A CARICO

CAPITOLO I

Le altre spese di cui al primo comma sono rimborsate dalla Comunità solo se sono state pagate dal paese destinatario con il suo accordo.

Disposizioni generali

Articolo 1

La consegna è effettuata ed i rischi passano dalla Comunità al paese destinatario nel momento in cui la merce è depositata al punto di esportazione designato dalla Commissione delle Comunità europee, nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario di cui all'articolo 2, alle condizioni di cui al presente allegato. Salvi gli articoli 7 e 8, le spese sono sostenute dalla Comunità fino alla consegna della merce e dal paese destinatario dal momento della consegna in poi.

Articolo 2

Per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato la Comunità designa — eventualmente per ogni lotto — un mandatario di cui comunica immediatamente nome ed indirizzo al paese destinatario. Il paese destinatario designa per ciascun porto d'imbarco un mandatario di cui comunica alla Comunità sollecitamente, possibilmente prima della designazione del mandatario di quest'ultima, nome e indirizzo.

Articolo 3

Prima dell'inizio delle procedure di designazione del mandatario della Comunità di cui all'articolo 2, la Commissione delle Comunità europee e il paese destinatario fissano di comune accordo il periodo durante il quale dovrà iniziarsi la consegna.

CAPITOLO II

Obblighi della Comunità

Articolo 4

Se la Comunità non è in grado d'effettuare la consegna alla data ed eventualmente al ritmo previsti all'articolo 6, sono a suo carico le possibili spese che ne risultano per il paese destinatario, per esempio le controspese, il nolo « vuoto per pieno » ed il nolo a vuoto.

I tassi e le modalità di controspese fissati nei contratti tra il paese destinatario e il vettore devono essere stati preventivamente pattuiti tra il paese destinatario e il mandatario della Comunità.

Articolo 5

Se la Comunità non è in grado di fornire tutta la merce o parte di essa alla data e nei termini previsti all'articolo 6, i mandatarî della Comunità e del paese destinatario possono, fatto salvo l'articolo 4, fissare di comune accordo una nuova data ed un nuovo termine di consegna.

CAPITOLO III

Obblighi del paese destinatario

Articolo 6

Dopo aver preso contatto con la Comunità, il paese destinatario mette a disposizione per il trasporto della merce una o più navi di stazza adeguata alle normali possibilità del porto d'imbarco. Dette navi devono essere pronte a caricare ad una data che rientri nel periodo di cui all'articolo 3.

Il mandatario del paese destinatario comunica alla Comunità non appena ne viene a conoscenza, possibilmente 20 giorni prima e in ogni caso almeno 10 giorni liberi prima dell'inizio della consegna, la data di cui sopra e quella di inizio della consegna.

Egli fissa, con il mandatario della Comunità, il ritmo di consegna.

Articolo 7

Se il paese destinatario non è in grado d'iniziare il carico alla data prevista all'articolo 6, primo comma, il mandatario del paese destinatario ne informa senza indugio il mandatario della Comunità.

In tal caso, i mandatarî della Comunità e del paese destinatario possono fissare, di comune accordo, una nuova data per l'inizio della consegna ed eventualmente un nuovo ritmo di consegna. Le spese dovute a detto ritardo sono comunque a carico del paese destinatario, salvo casi di forza maggiore.

Se la nuova data è posteriore di oltre 30 giorni liberi alla data d'imbarco prevista all'articolo 6, primo comma, la Comunità può disporre della merce fatto salvo l'impegno previsto all'articolo I dell'accordo.

Articolo 8

Se il quantitativo previsto per essere caricato su una nave non può essere portato a bordo nella sua totalità, il paese destinatario informa la Comunità al più presto possibile, al massimo entro 15 giorni liberi dalla fine del carico, se intende accettare il saldo o rinunciare.

Nel primo caso l'articolo 7, secondo e terzo comma, è applicabile a tale saldo, se non è ancora avvenuta la consegna.

Nella seconda ipotesi, la Comunità può ritenere di avere assolto nei confronti del paese destinatario l'impegno di cui all'articolo I dell'accordo, assumendo l'onere delle spese derivanti da questa rinuncia.

Scaduto il termine dei 15 giorni liberi ed in assenza di comunicazioni da parte del paese destinatario, si considera comunque avvenuta la rinuncia.

Articolo 9

Alla consegna della merce, il paese destinatario rilascia al mandatario della Comunità un certificato di avvenuta consegna; il certificato indica il porto d'imbarco, la data dell'avvenuta consegna nonché la natura e la quantità della merce presa in consegna e contiene eventualmente delle osservazioni sulla qualità di detta merce. Il paese destinatario invia copia di tale certificato alla Commissione delle Comunità europee.

Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto

L'accordo tra la Comunità economica europea e l'Egitto relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare, che il Consiglio ha deciso di concludere il 17 febbraio 1975, è stato firmato a Bruxelles il 20 febbraio 1975

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. Brendan Dillon, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti aggiunti, nonché dal sig. Hans-Broder Krohn, direttore generale dello sviluppo e della cooperazione della Commissione delle Comunità europee,

a nome del governo della Repubblica araba d'Egitto dal sig. Mohamed Kamal Eldin Khalil, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione della Repubblica araba d'Egitto presso le Comunità europee.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1975

per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Madagascar relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

(75/326/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 ;

considerando che la Repubblica di Madagascar ha presentato una richiesta di aiuto alimentare ;

considerando che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento in cereali di questo paese, è opportuno concedergli, a titolo di dono, nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1971/1972, un quantitativo di 4 000 tonnellate di frumento tenero sotto forma di 2 649 tonnellate di farina di frumento tenero,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Madagascar relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Madagascar relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo I

Nel quadro del suo programma di aiuti alimentari in cereali per il 1971/1972, la Comunità economica europea, in seguito denominata « Comunità », fornisce a titolo di dono alla Repubblica di Madagascar, in seguito denominata « paese destinatario », un quantitativo di 4 000 tonnellate di frumento tenero, sotto forma di 2 649 tonnellate di farina di frumento tenero.

Articolo II

Le consegne sono effettuate in sacchi di poliestere nuovi foderati di carta kraft a tre strati del contenuto di 50 kg netti, fob porti della Comunità.

Articolo III

Gli obblighi e le responsabilità della Comunità e del paese destinatario, per quanto riguarda la consegna e la presa a carico, sono definiti nell'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo IV

Il paese destinatario s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione del prodotto dai porti di imbarco ai luoghi di destinazione.

Esso s'impegna a porre la massima cura nell'assicurare che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di un'equa concorrenza. I problemi che potrebbero sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni ai sensi dell'articolo IX.

Articolo V

Il paese destinatario s'impegna ad usare a fini di consumo il prodotto ricevuto a titolo di aiuto e ad applicare, per la vendita di tale prodotto sul proprio mercato, i prezzi normalmente ivi praticati per i prodotti di qualità comparabile.

Il ricavato di tale vendita, diminuito delle spese di trasporto marittimo, della relativa assicurazione e delle spese normali di commercializzazione sul mercato del paese destinatario, è versato su un conto speciale presso il tesoro del paese suddetto e destinato al finanziamento di uno o più progetti di sviluppo proposti dal paese destinatario ed approvati dalla Comunità.

Articolo VI

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente accordo in modo che nessun pregiudizio sia recato alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. A questo scopo, esse prendono le misure necessarie per assicurare che

le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali che sarebbe lecito prevedere se tali forniture non avessero luogo. In particolare, il paese destinatario s'impegna ad importare su base commerciale, da qualunque provenienza, fra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1975, un quantitativo minimo di 30 000 tonnellate di frumento tenero o il suo equivalente in farina di frumento tenero.

Articolo VII

Il paese destinatario prende tutte le misure opportune per impedire:

- la riesportazione del prodotto ricevuto a titolo di aiuto, nonché dei prodotti e dei sottoprodotti da esso derivati;
- l'esportazione commerciale e non commerciale, durante i primi 6 mesi dall'ultima consegna, del prodotto ottenuto localmente che sia della stessa natura di quello ricevuto a titolo di aiuto.

Articolo VIII

Il paese destinatario s'impegna ad informare la Comunità delle modalità di esecuzione del presente accordo. A tal fine, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i seguenti dati:

1. non oltre 30 giorni dallo sbarco di ciascun carico: porto e data di arrivo della nave; natura, quantitativo e qualità del prodotto scaricato; data in cui è stata ultimata l'operazione di scarico;
2. ogni 3 mesi sino ad utilizzazione completa dei quantitativi ricevuti a titolo di aiuto: quantitativi venduti, modo di commercializzazione, prezzi di vendita praticati; spese normali di commercializzazione sul mercato del paese destinatario;
3. il 15 gennaio di ogni anno, sino alla liquidazione totale del conto speciale:
 - a) situazione di tale conto (entrate ed uscite) al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) stadio di realizzazione del progetto o dei progetti con indicazione del finanziamento totale effettuato a tale stadio.

Articolo IX

Su richiesta di una di loro, le parti contraenti si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente accordo.

Articolo X

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

ALLEGATO

MODALITÀ DI CONSEGNA E DI PRESA A CARICO

Articolo 1

La consegna si considera effettuata ed i rischi passano dalla Comunità al paese destinatario nel momento in cui la merce viene depositata nella stiva della nave nel porto d'imbarco.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna della merce comprese le spese di stivaggio e, se del caso, di livellatura e d'insaccamento.

Le eventuali spese di controstailla e l'eventuale premio di celerità (dispatch money) nel porto d'imbarco sono a carico o a beneficio della Comunità e sono determinate prima della partenza della nave. I loro tassi e modalità, fissati nel contratto fra il paese destinatario e il vettore, devono essere stati preventivamente convenuti fra il paese destinatario e il mandatario della Comunità di cui all'articolo 9.

Articolo 2

La Comunità comunica senza indugio al paese destinatario il o i porti d'imbarco, i quantitativi da consegnare in ciascuno

dei porti, il periodo entro cui deve avere inizio l'imbarco e il ritmo di carico giornaliero.

Articolo 3

La Comunità dev'essere pronta a caricare la merce alla data in cui secondo le indicazioni previste all'articolo 8 la nave deve essere pronta a caricare.

Articolo 4

Alla consegna della merce è ammessa una tolleranza del 5% in meno del quantitativo previsto all'articolo I dell'accordo.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità comunica al paese destinatario la data di carico nonché il quantitativo e la qualità della merce accertati al momento dell'imbarco.

Articolo 6

Il paese destinatario mette a disposizione della Comunità, entro il periodo di cui all'articolo 2, una nave le cui dimensioni rispondano alle normali possibilità di carico del porto d'imbarco.

Se la nave è nell'impossibilità d'iniziare il carico nel periodo di cui all'articolo 2 e se il paese destinatario non ha avvisato per iscritto la Comunità di questa impossibilità non oltre la data in cui la nave avrebbe dovuto essere pronta a caricare, conformemente all'articolo 8, la Comunità può disporre della merce.

La merce sosta comunque a spese, rischi e pericolo del paese destinatario.

Articolo 7

Se il paese destinatario non fornisce una nave di tonnellaggio adeguato o se il quantitativo previsto per essere caricato su una nave di tonnellaggio adeguato non può essere totalmente imbarcato, a seguito di circostanze indipendenti dalla volontà della Comunità, il saldo è caricato su una nave successiva alle condizioni di cui al presente allegato.

In questo caso, sino alla data d'imbarco di tale saldo o sino alla data in cui il paese destinatario comunica per iscritto che rinuncia a detto saldo, la merce sosta a spese, rischi e pericolo del paese destinatario.

Il paese destinatario deve informare la Comunità della data in cui deve avere inizio l'imbarco di tale saldo o della sua

rinuncia a quest'ultimo in un termine massimo di 30 giorni liberi dalla data in cui avrebbe dovuto avere inizio l'imbarco della merce.

In caso di mancata osservanza di quest'obbligo, la Comunità può ritenere di aver assolto, nei confronti del paese destinatario, l'impegno di cui all'articolo I dell'accordo.

Articolo 8

Il paese destinatario comunica alla Comunità la nave che deve trasportare la merce almeno 10 giorni liberi prima della presunta data del suo arrivo al porto o per quanto possibile 20 giorni liberi prima di tale data e le indica in tale occasione l'eventuale termine necessario, a decorrere da tale data, affinché la nave sia pronta a caricare.

Il paese destinatario deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare la Comunità, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 9

Per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato, la Comunità designa un mandatario di cui comunica in tempo utile al paese destinatario nome ed indirizzo.

Il paese destinatario designa in ogni porto di imbarco una persona incaricata della ricezione di cui comunica, prima dell'esecuzione dell'accordo, nome ed indirizzo alla Comunità.

Informazione relativa alla firma dell'accordo per la fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Madagascar

L'accordo tra la Comunità economica europea e il Madagascar relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, che il Consiglio ha deciso di concludere il 20 maggio 1975, è stato firmato a Bruxelles il 22 maggio 1975

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. Brendan Dillon, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti aggiunti, nonché dal sig. Hans-Broder Krohn, direttore generale dello sviluppo e della cooperazione della Commissione delle Comunità europee,

a nome del governo della Repubblica di Madagascar dal sig. Jules A. Razafimbahiny, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante della Repubblica di Madagascar presso la Comunità economica europea.
